Firmato digitalmente da
Silvano Beatrici
CN = Beatrici Silvano
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
C = IT

Trentino Digitale SpA

P.A.T.

Trentino Digitale SpA - Via G. Gilli n. 2 - 38121 TRENTO
P.IVA 00990320228 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento
C.F. e P.IVA 00337460224 - Capitale Sociale sottoscritto € 6.433.680,00 i.v.
Tel. 0461/800111 - Email:tndigit@tndigit.it - PEC: tndigit@pec.tndigit.it

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI NODI CLS DELLA RETE A LARGA BANDA DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI PARTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE DUE SEDI DELLA SOCIETA'

TITOLO TAVOLA:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
norme amministrative

N° TAVOLA:

CSA-NA

REV: 1

DATA REDAZIONE:

Febbraio 2020

SCALA:

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Silvano BEATRICI

SUPPORTO AL COORDINAMENTO:

RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Herman CASTELLAN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Capitolato speciale d'appalto

per l'affidamento sopra soglia comunitaria del

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI NODI IN CLS DELLA RETE A LARGA BANDA DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI PARTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE DUE SEDI

DELLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE S.P.A.

NORME AMMINISTRATIVE

CIG: IN FASE DI DEFINIZIONE

CUP: F49F19000290003

Data 18.02.2020

Rev.	Data	Titolo	Descrizione
1	18/02/2020	CSA – Norme amministrative	Prima emissione

Revisione 1

Redatto S. Beatrici

Rev.	Data	Titolo	Descrizione
1	18/02/2020	CSA – Norme amministrative	Prima emissione

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto 5
Art. 2 – Ammontare dell'appalto 6
Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .6
Art. 4 – Obblighi a carico dell'Appaltatore 7
Art. 5 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante 7
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 7
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 9
Art. 8 – Durata del contratto 9
Art. 9 – Importo del contratto 10
Art. 10 – Variazione delle opere progettate (per la parte lavori) 10
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto 11
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto 11
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 11
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 11
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 11
Art. 16 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia. 13
Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto 15
Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore 15
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 16
Art. 20 – Disciplina del Subappalto (Documentazione, responsabilità, pagamenti, subaffidamenti). 16
Art. 21 – Tutela dei lavoratori 24

Rev.	Data	Titolo	Descrizione
1	18/02/2020	CSA – Norme amministrative	Prima emissione

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto 24
Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto 25
Art. 24 – Sicurezza 25
Art. 25 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore 26
Art. 26 – Proprietà dei prodotti 26
Art. 27 – Trattamento dei dati personali 26
Art. 28 – Garanzia definitiva 26
Art. 29 – Obblighi assicurativi per i Servizi e per i Lavori 27
29.1 - Copertura assicurativa per i Servizi (prestazione principale) 27
Art. 30 – Penali 31
Art. 31 – Risoluzione del contratto 31
Art. 32 – Recesso 32
Art. 33 – Definizione delle controversie 32
Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 32
Art. 35 – Obblighi in materia di legalità 34
Art. 36 – Spese contrattuali 34
Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 34
Art. 38 – Disposizioni anticorruzione 35
Art. 39 - Art. 36 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico 35
Art. 40 – Norma di chiusura 35
Allegato - Tabella A) – Elenco del personale impiegato 36

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione dei nodi CLS della rete a banda larga distribuiti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e di parte degli impianti tecnologici delle due sedi della Società. L'appalto è misto di servizi e lavori pubblici con prestazione prevalente i servizi e prestazione secondaria lavori pubblici a misura.
2. Le prestazioni principali oggetto d'appalto si configurano nella manutenzione ordinaria dei nodi in CLS della rete a banda larga e di parte degli impianti tecnologici delle due sedi della Società, come descritta al paragrafo 2.8 e 3 del Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche; in tal modo, la Stazione Appaltante si propone di dotarsi di un servizio di manutenzione indispensabile alla funzionalità e piena efficienza dei propri impianti ed infrastrutture, oltre ad avvalersi di servizi e tecniche di gestione capaci di assicurare elevati livelli di disponibilità del servizio e soddisfare le esigenze funzionali e normative, al fine di garantire il migliore controllo della qualità e dei costi.
3. La prestazione secondaria oggetto dell'appalto è data dall'esecuzione dei lavori costituenti la manutenzione straordinaria come descritta al paragrafo 2.9 e 3 del Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche, la manutenzione straordinaria è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti alla Stazione Appaltante gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
   Le definizioni e l'oggetto dell'appalto sono meglio descritti nell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche al quale si rinvia.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Rev.	Data	Titolo	Descrizione
1	18/02/2020	CSA – Norme amministrative	Prima emissione

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo delle attività oggetto dell'appalto ammonta a complessivi Euro 1.299.927,18.= (unmilioneduecentonovantanovemilanovecento-ventisette/18), IVA esclusa, di cui Euro 16.609,50.= (sedicimilaseicentonove/50) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 736.086,08.= (settecentotrentaseimilaottantasei/08) per costi della manodopera così suddiviso:
2. **Prestazione principale**: servizio di manutenzione ordinaria a corpo (manutenzione a canone) dei nodi, per un importo pari ad Euro 1.017.462,87.= (unmilionediciassettemilaquattrocentosessantadue/87) (IVA esclusa), di cui: Euro 691.014,80.= (seicentonovantunomilaquattordici/80) per costo della manodopera ed Euro 6.757,00.= (seimilasettecentocinquantasette/00) per oneri della sicurezza (Oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale nel servizio di manutenzione a canone).
3. **Prestazioni secondarie**: le prestazioni secondarie prevedono lavorazioni a misura rientranti nelle seguenti categorie a massimale non garantito:
   - Categoria OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI), corrispondente a massimi Euro 186.642,64.= (centoottantaseimilaseicentoquarantadue/64) (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale pari ad Euro 4.926,25.= (quattromilanovecentoventisei/25) (IVA esclusa);
   - Categoria OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO), corrispondente ad Euro 95.821,67.= (novantacinquemilaottocentoventuno/67) (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 4.926,25.= (quattromilanovecentoventisei/25) (IVA esclusa).
4. Si precisa che, non essendo sovrapponibili le declaratorie delle categorie OS30 e OS28 a quelle dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008, l'Esecutore dei lavori dovrà essere un'impresa abilitata secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 37/2008.

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso i nodi in CLS della rete a banda larga distribuiti sull'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento e presso le due sedi della società Trentino Digitale S.p.A. in Trento (via Gilli, 2 e via G. Pedrotti, 18).
2. L'Appaltatore deve garantire le seguenti attività: tutte le manutenzioni dei nodi in CLS della rete a banda larga e di parte degli impianti tecnologici delle due sedi della Società; le manutenzioni da effettuare e l'elenco dei siti con le loro consistenze sono contenuti nell'elaborato progettuale "CSA – Norme Tecniche".

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato - Norme amministrative e del capitolato Norme tecniche e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a eseguire tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente compiute, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative e secondo le specifiche tecniche dei servizi, dei lavori, del materiale da acquistare, nonché le caratteristiche delle attrezzature da noleggiare stabilite nel Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche e secondo quanto previsto dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura di documentazione di report delle prestazioni eseguite (as-built) siano esse a carattere ordinario che a carattere straordinario corredata di documentazione fotografica, descrizioni e note operative, in numero idoneo a documentare tutte le attività effettuate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione d'Esecuzione.

Art. 5 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante è tenuta a sottostare agli obblighi contenuti nell'elaborato progettuale "Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche".

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
j) le norme del codice civile;
k) la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*", per quanto applicabili.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a.1) CSA-NA Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative (il presente documento);
   a.2) CSA-NT Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
   a.3) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
   a.4) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
   a.5) il DUVRI completo di elaborati grafici (planimetrie);
   a.6) RT – Relazione tecnica illustrativa;
   a.7) CME - Computo metrico estimativo (servizi e lavori);
   a.8) EP – Elenco prezzi (servizi e lavori);
   a.9) IM – Incidenza manodopera;
   a.10) CSIC – Costi sicurezza;
   a.11) EPSIC – Elenco prezzi sicurezza;
   a.12) in caso di R.T.I., l'atto costitutivo di R.T.I.;
   a. 13) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di avvio del contratto e ha durata di anni 5.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla

stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Si indica una durata massima pari a 6 mesi.. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio di manutenzione ordinaria a corpo e dei lavori a misura, alle condizioni tutte del presente Capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative, Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto è stipulato a corpo e a misura, come segue:
   a) Servizi a corpo Euro .....
   b) Lavori a misura Euro .....
   TOTALE IMPORTO APPALTO Euro .....
3. L'importo della parte relativa ai servizi, di cui al comma 2, lettera a), come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo la necessità di aggiungere nuovi nodi e/o impianti tecnologici nei nodi esistenti con specifica variante, secondo i criteri stabiliti all'art.17 comma 4 per quanto applicabili.
4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui al comma 2, lettera b); i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e dell'art. 27 della L.P. 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato speciale.
5. Per i lavori di cui al comma 2, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture, la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara determina i prezzi contrattuali.

Art. 10 – Variazione delle opere progettate (per la parte lavori)

1. Non sono considerate varianti la diversa attribuzione alle tipologie di lavorazione previste ed indicate nel computo metrico, purché si rimanga sempre nel limite dell'importo complessivo di contratto relativo alla quota lavori.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto**.**
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore a conclusione di ogni quadrimestre, fatto salvo quanto previsto

all'art. 21 comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Il corrispettivo è composto dalla quota dei Servizi a corpo e dalla quota dei Lavori a misura dei quali sono riportate in contabilità le quantità che risultano effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi offerti. Per i Lavori imprevisti non descritti nell'elenco prezzi è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 17 del presente Capitolato speciale di appalto.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di agamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per la committente ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
9. La Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 16 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia.

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la Stazione Appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione di Esecuzione del Contratto; l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della suddetta Direzione la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
4. I nuovi prezzi (NP) possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi P.A.T. di cui all'art.13 della L.P. 26/93 relativo all'anno di formulazione dell'offerta. Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente. Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi P.A.T. in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m.

I nuovi prezzi (NP) sono così determinati:

$\mathbf{NP= P_{rif}*(1-R_{off})}$ con:

P_{rif}= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco Prezzi P.A.T.
R_{off}= ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta.

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'Elenco Prezzi P.A.T. di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).
In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi (NP) sono così determinati:

$NP = P_{an} * (1 - R_{off})$ con:
P_{an}= prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita **R_{off}=** ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta.

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica.
2. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 31.
3. La Stazione Appaltante ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 20 – Disciplina del Subappalto (Documentazione, responsabilità, pagamenti, subaffidamenti).

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto. La fornitura e posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle prestazioni e/o lavorazioni da subappaltare e non soro ribassabili rispetto ai prezzi di contratto.
3. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 42 della L.P. 26/1993 per quanto riguarda il subappalto delle lavorazioni e dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

   Nello specifico l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80D.Lgs. 50/2016.

4. Prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare alla Stazione Appaltante, l'elenco recante l'indicazione di tutte le prestazioni e/o lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e/o lavori sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle

informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta – le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.
7. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);
- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
  - indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;
  - la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso;

- le seguenti clausole, a pena di nullita':
  "Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui Governo di Trento." ;
  "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."
  "E' previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art.26, comma 6 della lp 2/2016."

➢ Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

➢ Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

➢ Per i lavori: dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

➢ dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

- Comunicazione, resa ai sensi del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=)

- attestazione SOA;
- certificazione sistema di qualità;

8. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge provinciale, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.
9. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio delle prestazioni e o dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.
10. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
    - che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
    - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonchè dei lavori affidati in subappalto;
    - che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti

dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

11. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.
12. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
13. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Responsabilità in materia di subappalto

14. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
15. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque

anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto).

16. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Pagamento dei subappaltatori

17. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni e o lavori dallo stesso eseguite, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso negli atti di contabilità dalla direzione esecutiva del contratto procedendo come segue:
    a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi e/o lavori;
    b) sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute a garanzia dell'osservanza degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazione e o dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. La ritenuta è pari allo 0,5 per cento sull'importo progressivo delle prestazioni e/o lavori. Tali ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.
    c) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

d) Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dell'esecuzione del contratto contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla stessa direzione, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.
e) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
f) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

Subaffidamenti

18. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
19. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazion**e** aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.
20. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

21. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
22. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
23. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
24. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti anche locali in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da

società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"*Elenco del personale",* recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato *speciale d'appalto – Norme Amministrative.*
L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 26 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, e l'Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 28 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" dovrà riportare i dati della società Trentino Digitale S.p.A., con sede legale in Trento (TN), Via G. Gilli n. 2 – 38121 - , capitale sociale Euro 6.433.680,00.= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento N. REA 108369, P. IVA 00990320228 per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec: tndigit@pec.tndigit.it).
6. La Stazione Appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione Appaltante.

Art. 29 – Obblighi assicurativi per i Servizi e per i Lavori

29.1 - Copertura assicurativa per i Servizi (prestazione principale)

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà:

a) riconoscere la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
b) In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione normalmente previste dal mercato assicurativo, la garanzia viene estesa ai:
   - danni a persone e cose di Terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Appaltatore, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
   - danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori;
   - danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei;
   - danni a persone e cose di Terzi, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge 24.12.90 n. 990.
   - danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del servizio erogato presso gli immobili della Stazione Appaltante o comunque di attività industriali, commerciali o di servizi. Dovranno essere garantite anche tutte le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per garantire il proseguimento dell'attività istituzionalmente svolta che è stata interrotta e/o che potrebbe essere interrotta per un danno causato dall'Appaltatore. Per tale garanzia è richiesto un massimale minimo di Euro 2.000.000,00.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
6. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio.

29.2 - Copertura assicurativa per la parte Lavori (prestazioni secondarie)

1. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 della legge provinciale n. 26/1993 e dell'art. 84 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg, l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni

prima dell'avvio della parte lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

2 Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente.

3. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:
   a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
   b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";
   c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore;
   d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione Appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante;
   e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alla normativa statale deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale;
   f) ogni riferimento contenuto nello Schema Tipo di polizza 2.3 alla normativa statale applicabile nell'ordinamento provinciale deve intendersi riferito alla normativa statale vigente.
4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo

2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
   Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
   Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
   (importo di aggiudicazione (relativamente solo alla quota lavori)
   Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
   (Euro 500.000) (CINQUECENTOMILA) massimo indennizzo
   Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
   Euro 100.000 (CENTOMILA)
   Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.
   Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
   La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
   a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00 (cinquecento-mila/00)
   b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
   c) i danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 500.000,00 (cinque-centomila/00)

6. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

7. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

8. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

Art. 30 – Penali

1. Si applicano le penali previste nell'elaborato progettuale "CSA-NT Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche" art. 8.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 28 del presente Capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 31, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
    a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
    b) ingiustificata sospensione del servizio;
    c) subappalto non autorizzato;
    d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente Capitolato;
    e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
    f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 30, comma 2, del presente Capitolato;

g) il venire meno dei requisiti tecnici, morali e professionali posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
l) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 32 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi e/o i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di telecomunicazioni erogato.

Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto Trentino Digitale S.p.a., identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Digitale S.p.a. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Digitale S.p.a..

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione Appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ********** ed il codice unico progetto (CUP) F49F19000290003.

Art. 35 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Trentino Digitale S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 36 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

2. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
   b) le spese, le imposte e le tasse relativi, oltre che al perfezionamento e alla registrazione del contratto, e agli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 38 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 39 - Art. 36 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Impresa dichiara di conoscere integralmente e nelle singole parti il contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da Trentino Digitale, avendone presa completa e piena visione nelle sezioni nelle sezioni "Societa-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Modello-231" e "Societa-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali" del sito Internet aziendale www.trentinodigitale.it - impegnandosi per tutta la durata del rapporto contrattuale ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.

2. L'osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse di Trentino Digitale Spa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Fornitore con il presente contratto/ordine. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al contratto/all'ordine, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 40 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio e di lavori, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale d'appalto – norme

amministrative (CSA-NA) e nel Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche (CSA-NT).

Allegato - Tabella A) – Elenco del personale impiegato

Rev.	Data	Titolo	Descrizione
1	18/02/2020	CSA – Norme amministrative	Prima emissione

TABELLA A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

IMPRESA APPALTATRICE:

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER I SERVIZI DI _____ IN APPALTO PER (indicare l'Ente affidante)

CCNL applicato:
eventuale contratto integrativo provinciale applicato:

eventuale contratto integrativo aziendale applicato:

Situazione al _____

								dati riferiti ad una intera annualità virtuale comprese mensilità aggiuntive per prestazioni lavorative rese nell'appalto							
n. progr.	edificio/edifici/luogo di impiego	livello di inquadramento	mansione/qualifica	orario settimanale dedicato all'appalto	orario settimanale totale (* a solo fine conoscitivo)	data di assunzione	rapporto di lavoro (indicare **t.det** o **t.indet**.)	retribuzione base CCNL	retribuzione di anzianità	premio di produzione	altre retribuzioni ed indennità	TOTALE lordo	Oneri riflessi (INPS-INAIL-Prev Compl-TFR)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO	Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata;CP= assunta L. 68/99;C=con causa di lavoro in atto)